

Importanti sentenze della Corte di Cassazione su:

sicurezza delle macchine e sull'adeguamento ai sensi dell'art. 2087 del codice civile
(pdf 1)

- responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(pdf 2)

LEGGI ALLEGATO 1 (PDF 1)

**IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD ADEGUARE LE MACCHINE ALLE
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA CHE LA SCIENZA E LA TECNICA ATTUALMENTE
SUGGERISCONO ANCHE SE ESSE ERANO RISPONDENTI ALLE DISPOSIZIONI IN
VIGORE AL MOMENTO DELLA LORO COSTRUZIONE**

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 6280 dell'8 febbraio 2008 - (u. p. 11 dicembre 2007) - Pres. Piccialli – Est. De Sandro – P.M. De Sandro

Commento.

Tre importanti e fondamentali indirizzi derivano dalla lettura di questa sentenza della Sez. IV penale della Corte di Cassazione, che appaiono comunque in linea con le espressioni già fornite in passato dalla stessa Corte. Il primo di essi indica che il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad adeguare le macchine ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle prescrizioni che la scienza e la tecnica attualmente suggeriscono anche se le stesse macchine rispondevano alle disposizioni di sicurezza in vigore al momento storico della loro costruzione, il secondo che nel caso di imprese gestite da società di capitali gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro gravano su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il terzo che il datore di lavoro oltre a fornire i dispositivi di protezione individuale è tenuto a controllare che il lavoratore li utilizzi ed è esente da responsabilità solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute.

La macchina alla quale si riferisce la sentenza è un carrello elevatore elettrico presso il quale un magazziniere si è infortunato nel tentativo di allargare le pale del peso di circa 55 kg ciascuna spingendole manualmente verso l'estremità della loro corsa. Lo stesso veniva colpito al piede sinistro da una di queste, fuoriuscita dalla sua guida, e si procurava lo schiacciamento con indebolimento permanente dell'arto sinistro. La macchina era risultata non soddisfacentemente conforme alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza in quanto era sprovvista dei dispositivi di sicurezza per l'arresto delle pale alle estremità della loro corsa, in violazione del D. Lgs. n. 626 del 1994 articolo 6 c o m m a 2) .

Dell'accaduto venivano ritenuti responsabili per lesioni colpose il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due consiglieri delegati della società presso cui era accaduto l'infortunio. Agli stessi veniva contestato oltre che di avere messo a disposizione del lavoratore l'attrezzatura irregolare di non avere preteso che il lavoratore usasse i mezzi di protezione messi a sua disposizione ed in particolare le scarpe antinfortunistiche (D. P. R. n. 547 del 1955 articolo 4 lettera c).

Condannati dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la responsabilità della violazione della norma di sicurezza doveva gravare sulla società fornitrice del carrello elevatore e addetta alla manutenzione dello stesso in quanto l'attrezzatura era priva di fermi di fine corsa tra l'altro non facilmente visibili all'utente. Gli imputati ribadivano, inoltre, di aver consegnato all'infortunato delle scarpe infortunistiche, di averlo formato ed informato e di averlo finanche richiamato per iscritto per ricordarne l'obbligatorietà dell'uso per cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della violazione da parte dello stesso lavoratore infortunato dell'articolo 39 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 che impone ai lavoratori l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione personale messi a loro disposizione. I due consiglieri dal canto loro si dichiaravano estranei alle responsabilità penali addebitate in quanto consiglieri delegati non preposti alla sicurezza.

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso degli imputati ha precisato in merito alla sicurezza della macchina che *"il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (per riferimenti, sez. 4, 26 aprile 2000, Cantero ed altri)"*

"Trattasi di affermazioni – prosegue la Corte di Cassazione - pienamente condivisibili, che poggiano sul disposto dell'articolo 2087 c.c. secondo cui l'imprenditore, al di là di ogni formalismo, è comunque tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore".

In merito alle responsabilità dei consiglieri delegati la sez. IV ha poi precisato che *"proprio perchè la sicurezza non era stato oggetto di specifica delega, gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla normativa antinfortunistica dovevano ritenersi gravanti su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione"*.

Per quanto riguarda, ancora, la fornitura e l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale non indossato dal lavoratore la Corte di Cassazione ha fatto appello all'applicazione di un principio generale in forza del quale *"poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile"*.

Del resto, conclude la sez. IV, *"nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la"*

responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento”.

LEGGI ALLEGATO 2 (PDF 2)

IL RSPP RICOPRE UNA POSIZIONE DI GARANZIA IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI FORMARE I LAVORATORI E DI VIGILANZA FINALIZZATA AD EVITARE CHE GLI STESSI, IN VIRTU' DI UN LORO COMPORTAMENTO NON ATTENTO, POSSANO COMPROMETTERE LA PROPRIA INTEGRITA' FISICA.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 19523 del 15 maggio 2008 - (u. p. 13 marzo 2008) - Pres. Battisti – Est. Piccialli – P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. R. G. e G. M.

Commento.

Dalla lettura di questa sentenza emerge una chiara conferma di quanto già espresso in passato dalla Corte di Cassazione in merito alla responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione al quale, benché sia privo dei poteri decisionali e di spesa e benché sia soltanto un consulente che opera come “ausiliario” del datore di lavoro, viene comunque attribuito un profilo di colpa nel momento in cui il verificarsi di un infortunio possa essere oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e di segnalare dovendosi presumere che alla segnalazione medesima avesse fatto seguito l'adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione medesima.

Una ulteriore conferma discende inoltre dalla sentenza in merito alla responsabilità dei lavoratori nel caso di un infortunio e che viene attribuita solo a seguito di un loro comportamento abnorme ed anomalo e non per una azione che, benché incauta e disattenta, sia comunque prevedibile, specie se si è in presenza della mancata attuazione di misure di sicurezza e di violazioni alle norme di prevenzione degli infortuni.

La sentenza in esame si riferisce ad un caso di infortunio la cui dinamica non è stata mai contestata e che è accaduto ad un lavoratore durante l'operazione di sostituzione di uno stampo e di rimontaggio dei bruciatori di una pressa "spara anime" allorché un altro lavoratore ha posto in funzione manuale la macchina proprio per consentire la citata operazione ed ha comandato erroneamente la chiusura del "maschio" provocando lo schiacciamento del polso dell'infortunato.

Dell'accaduto venivano riconosciuti responsabili il RSPP ed il direttore tecnico delegato per la sicurezza dello stabilimento per l'inosservanza agli artt. 4 e 82 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 nonché agli artt. 35 comma 5 e articolo 38 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, avendo gli stessi omesso di adottare i dispositivi idonei ad assicurare la posizione di fermo della macchina e avendo consentito che una operazione così delicata fosse stata affidata a due operai di secondo livello che non erano stati istruiti e che erano intervenuti in assenza di un collega esperto assente quel giorno per

malattia.

I due imputati hanno inteso far ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e adducendo entrambi una analoga motivazione in base alla quale la responsabilità dell'infortunio doveva essere attribuita, in maniera esclusiva o concorsuale con la parte offesa, al comportamento incauto del lavoratore che aveva azionato materialmente ed imprudentemente la macchina, comportamento che *"avrebbe integrato quella causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento che esclude ogni rilevanza ad altre cause preesistenti"*.

La Corte di Cassazione ha però ritenuti infondati i ricorsi presentati dagli imputati ed ha confermata la loro condanna ponendo in evidenza, in merito al richiesto concorso di responsabilità dei lavoratori, che in tema di infortuni sul lavoro l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non ha alcun effetto esimente per i soggetti che si sono resi responsabili, come nel caso in esame, di specifiche violazioni alle disposizioni in materia antinfortunistica contenute nel D.P.R. n. 547/1955 in quanto tale normativa è diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori tutelati. (v, tra le tante, Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).

Il datore di lavoro - prosegue la Sez. IV - è, cioè, "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, essendogli imposto (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela, conseguendone, appunto in linea di principio, che la colpa del datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, non è esclusa da quella del lavoratore". Per esimere da responsabilità il datore di lavoro, infatti, secondo la Corte di Cassazione, occorre un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile" e cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme" e che quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (cfr, per tale definizione, Sezione 4, 26 ottobre 2006, Palmieri).

In merito alle responsabilità del RSPP, il quale si era lamentato perché non erano state verificate dalla Corte di Appello le mansioni da lui effettivamente svolte in azienda, la Corte di Cassazione nell'evidenziare che lo stesso imputato non aveva mai contestato il ruolo di responsabile della sicurezza all'interno dell'azienda, ha riconosciuto che i giudici di merito avevano ben individuato il ruolo specifico da lui rivestito formalmente e sostanzialmente all'interno della ditta ed ha precisato in merito che *"l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate (ex pluribus, Sez. 4, 7 ottobre 1999, Serra ed altri)"*. I giudici di appello, secondo la Sez. IV, hanno successivamente confermato giustamente il giudizio di responsabilità del RSPP *"facendo riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, all'obbligo di formazione e di vigilanza finalizzata proprio ad evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica"*.

“Questa conclusione - prosegue ancora la Corte di Cassazione - non configge con la disciplina normativa, segnatamente con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8 commi 3 e 10, laddove emerge a chiare lettere che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perchè difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come "ausiliari" del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (cfr. Sezione. 4, 20 aprile 2005, Stasi ed altro)”.

Importanti quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte allorché afferma che “Quanto detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione” e per avvalorare la propria decisione la Corte di Cassazione ha citato delle precedenti sentenze che sono state emanate dalla stessa e che si sono espresse in tal senso quali quella del 6 dicembre 2007 Sez. IV Oberrauch ed altro, quella del 15 febbraio 2007 Sez. IV Fusilli nonché quella del 20 aprile 2005 Sez. IV Stasi ed altro.